

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 35-6360

Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Grana Padano".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplina, al Titolo II, la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari;

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato i Regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, i quali hanno modificato il Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

al Titolo V dello stesso Regolamento, l'articolo 53 "Modifica di un disciplinare", individua gli elementi necessari affinché la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione possa essere ritenuta ammissibile;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, all'articolo 10, definisce la procedura di modifica di un disciplinare;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 – Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, all'articolo 13, sancisce, tra l'altro, che per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la procedura di registrazione stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11;

ai sensi dell'articolo 7, in particolare, le Regioni interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica.

Richiamati:

il regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, concernente le modalità di attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la D.G.R. n. 17-13048 del 19 luglio 2004 contenente le linee guida per l'applicazione del suddetto regolamento.

Ritenuto che la sopra riportata normativa regionale continua a trovare applicazione anche per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Richiamati, altresì:

il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 della Commissione Europea con il quale il Grana Padano (DOP) è stato iscritto nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 584 del 17 giugno 2011 della Commissione con il quale sono state approvate delle modifiche non secondarie al disciplinare di produzione del Grana Padano (DOP).

Dato atto che:

in data 3 aprile 2017 il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano DOP, facendo seguito a quanto deliberato dalla propria Assemblea Generale, ha presentato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni competenti per territorio, formale istanza di modifica del disciplinare di produzione del formaggio Grana Padano DOP;

in data 10 maggio 2017, così come previsto all'articolo 7 del Decreto 14 ottobre 2013, si è svolta presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali la riunione congiunta tra i funzionari del Ministero e i funzionari delle Regioni interessate, durante la quale sono state formulate alcune osservazioni ed è emersa la richiesta di alcuni chiarimenti in merito a una parte delle modifiche proposte dal Consorzio;

con la comunicazione inviata in data 14 giugno 2017, in esito alla sopra menzionata riunione, dal Ministero al Consorzio, sono state trasmesse al medesimo le osservazioni formulate e i chiarimenti richiesti;

il Consorzio, con la risposta inoltrata in data 28 luglio 2017 al Ministero e alle Regioni interessate, ha fornito i necessari chiarimenti, accogliendo tuttavia solo in parte le osservazioni formulate;

in data 30 novembre 2017 si è svolta presso il Ministero un'ulteriore riunione congiunta tra i funzionari ministeriali e i funzionari delle Regioni interessate durante la quale è emersa la richiesta di ulteriori modifiche ed integrazioni in merito ad alcune delle modifiche proposte dal Consorzio;

con la comunicazione inviata in data 06 dicembre 2017, in esito alla sopra menzionata riunione, dal Ministero al Consorzio, sono state fornite a quest'ultimo ulteriori osservazioni in merito alla documentazione di accompagnamento, alla domanda di modifica del disciplinare di produzione e al documento unico;

il Consorzio ha accolto le osservazioni di cui sopra trasmettendo, in data 19 dicembre 2017, al Ministero e alle Regioni interessate, la versione completa e aggiornata della documentazione necessaria.

Dato atto, altresì, che, come previsto all'articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998:

la proposta di modifica del disciplinare di produzione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21S1 del 25 maggio 2017 e che, nel termine prescritto di trenta giorni dalla data di pubblicazione, non sono state prodotte osservazioni contrarie alla proposta di modifica;

è stata consultata telematicamente la Commissione per l'Agroindustria, prevista dall'articolo 11 della L.R. n. 95/1995, in data 27 settembre 2017 e che, entro il termine indicato di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, non sono state prodotte osservazioni contrarie alla proposta di modifica.

Dato atto, infine, che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento, per quanto di competenza regionale, risulta agli atti del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale 2/1998, alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Grana Padano" presentata dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano DOP in data 3 aprile 2017 e, nella sua versione definitiva, in data 19 dicembre 2017, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni competenti per territorio;
- di demandare al Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità la trasmissione di debita comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)